

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione II sez. civile – 27 maggio 2008, n. 13766 – Pres. Settimj – ric. Vitaliano Enrico M.

Circolazione stradale – Distrazione dalla guida - Uso di apparecchiature radiotelefoniche durante la marcia del veicolo – Art. 173, comma 2, cod. strada – Divieto.

Durante la marcia del veicolo il conducente non può utilizzare il telefono cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso.

Una tale condotta, infatti, non solo determina, inevitabilmente, lo spostamento dell'attenzione del conducente dalla guida del veicolo all'uso dell'apparecchio radiotelefonico ma comporta, altresì, l'impiego delle mani in operazioni diverse da quelle inerenti la guida stessa.

Fatto e Diritto - Vitaliano Enrico M. impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per violazione dell' art. 173/II CdS accertata il 14.4.05.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Si duole il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 173/II CdS - che il giudice a quo non abbia ritenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evidenziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed operato un'indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La ratio della norma - che costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell' art. 140 CdS dopo aver posto, al primo comma, il principio generale per cui "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" così stabilendo a priori l'illegittimità d'una condotta di guida genericamente pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate - è, infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui "è consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani", a prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma,

censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque, operato un'indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.

L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.